



## CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE  
DIVISIONE TRIBUTI E CATASTO  
S. IMU E TARI**

**DEL 192 / 2023**

**17/04/2023**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 APRILE 2023

(proposta dalla G.C. 22 marzo 2023)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consiglieri ed i Consiglieri:

|                              |                   |                         |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| ABBRUZZESE Pietro            | CREMA Pierino     | RAVINALE Alice          |
| AHMED ABDULLAHI<br>Abdullahi | DIENA Sara        | RUSSI Andrea            |
| AMBROGIO Paola               | FIRRAO Pierlucio  | SALUZZO Alberto Claudio |
| APOLLONIO Elena              | FISSOLO Simone    | SANTIANGELI Amalia      |
| BORASI Anna Maria            | GARCEA Domenico   | SGANGA Valentina        |
| CAMARDA Vincenzo Andrea      | GARIONE Ivana     | TOSTO Simone            |
| CASTIGLIONE Dorotea          | GRECO Caterina    | TUTTOLOMONDO Pietro     |
| CATANZARO Angelo             | IANNO' Giuseppe   | VIALE Silvio            |
| CERRATO Claudio              | LIARDO Enzo       |                         |
| CIAMPOLINI Tiziana           | PATRIARCA Lorenza |                         |
| CIORIA Ludovica              | PIDELLO Luca      |                         |

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 32 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - MAZZOLENI Paolo - NARDELLI Gabriella - PENTENERO Giovanna - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - SALERNO Carlotta - TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: CATIZONE Giuseppe - CONTICELLI Nadia - CROSETTO Giovanni - DAMILANO Paolo - DAMILANO Silvia - LEDDA Antonio - MACCANTI Elena - RICCA Fabrizio - TRONZANO Andrea

Con la partecipazione della Segretaria Generale IOVINELLA Rosa.

## SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICA A DECORRERE DAL 2023.

Proposta dell'Assessora Nardelli, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).*

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

L'ARERA ha assunto diverse deliberazioni e determinazioni in tema di rifiuti, tra le quali si evidenziano:

- la deliberazione n. 443 del 31/10/2019, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. Tale deliberazione, nell'allegato A, individua il metodo per la costruzione del piano economico finanziario: il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) che, rispetto al previgente Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) individuato dal D.P.R. 158/99, si differenzia quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di determinazione dei costi;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, stabilendo nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto. Il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'Economia circolare. Con il MTR-2 si prevede che il Piano Finanziario TARI copra un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025, con facoltà per gli organismi competenti di presentare istanza di revisione infra periodo, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022, con la quale è stato approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022). L'art. 2 del TQRIF precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. Nel testo della delibera, inoltre, ARERA richiama l'art. 2, comma 37 della legge 481/1995, il quale dispone che le determinazioni dell'Autorità in materia di definizione dei livelli di qualità “costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio”.

Visto il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 luglio 2014 (mecc. 2014 02643/013), modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 669/2021 in data 26 luglio 2021 e ritenuto necessario modificarlo al fine di acquisire le sopraindicate prescrizioni di ARERA nella forma più idonea a garantire il rispetto delle disposizioni delle leggi tributarie e, in particolare, della TARI.

Per le motivazioni sopra indicate occorre, in particolare, modificare il regolamento:

- negli artt. n. 1 - “Oggetto”, n. 4 ”Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti”, n. 4bis “ Predisposizione del piano economico finanziario”, riportando i riferimenti al Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) e al più generale Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) tra le fonti normative vigenti;

- negli artt. n. 20 “Dichiarazione iniziale”, n. 21 ”Dichiarazione di rettifica”, n. 22 “Dichiarazione di cessazione” al fine di regolamentare la dichiarazione TARI recependo le indicazioni contenute negli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del TQRIF. Si prevede che le dichiarazioni di attivazione, variazione e cessazione ai fini tributari assumano anche valore ai fini del servizio rifiuti, riuscendo così a conciliare gli obblighi dichiarativi imposti dalle norme ai fini tributari con quelli comunicativi previsti dalla normativa ARERA verso il gestore del servizio rifiuti;
- nell'art. n. 26 “Riscossione del tributo e funzionario Responsabile”, vengono regolamentati i termini e le modalità di pagamento, l’invio degli avvisi e del sollecito di pagamento, al fine di recepire le indicazioni contenute negli articoli 23, 24, 25 e 26 del TQRIF;
- nell’art. 27bis “Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati”, viene regolamentato l’ambito dei reclami e delle richieste di rettifica degli importi addebitati, di cui al titolo III del TQRIF, con riferimento solo alle attività tipicamente svolte dall’Ufficio tributi del Comune. Per quanto riguarda i reclami afferenti allo svolgimento del servizio rifiuti, quali spazzamento o raccolta, la Città, nella sua veste di CAV Torino e con l’assunzione della funzione di ETC ha disposto di attivare le opzioni previste dall’art. 2, comma 4 del TQRIF, rinviando le suddette attività al gestore del servizio rifiuti.

Rilevato che il Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii - ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cosiddetto Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Occorre pertanto provvedere alla modifica dell’art. 14 “Agevolazioni”, oltre che aggiornare la denominazione della categoria tariffaria n. 32 riportata nella declaratoria delle categorie tariffarie, allegato 1 al Regolamento.

Il Parlamento Italiano, con l’art. 14, comma 1, della legge 118/2022, ha modificato parzialmente l’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale - TUA). In particolare, la modifica ha riguardato la seconda parte del comma 10 dell’art. 238, con la previsione che la scelta, da parte delle utenze non domestiche che producono i rifiuti urbani di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-ter, di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato, debba essere effettuata per un periodo minimo di due anni. Tale nuovo termine minimo di scelta del tipo di servizio di cui usufruire per l’avvio a recupero dei rifiuti urbani è stato inserito nei commi 3 e 5 dell’art. 15 bis del regolamento.

Nell'intento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e rendere più chiaro il dettato regolamentare, il comma 3 dell'art. 13 è stato integrato con la precisazione che le situazioni di esclusione dal tributo devono essere presentate attraverso la modulistica e con le modalità indicate sul sito istituzionale.

Con deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/Rif, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha definito, all’art. 3, la “*Procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche*”, dettagliando i contenuti minimi obbligatori della documentazione attestante la quantità dei rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo e imponendo l’adozione di uno strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio dei dati.

Il medesimo articolo, inoltre, ha previsto il termine del 31 gennaio di ciascun anno per la presentazione, da parte delle utenze non domestiche, della documentazione attestante la quantità dei

rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

In ossequio a tale disposizione gli artt. n. 15 commi 1, e n. 15 bis, comma 8, sono stati modificati:

- introducendo il rinvio alle modalità indicate sul sito istituzionale per quanto riguarda il più dettagliato iter da seguire per la procedura di dimostrazione dell'avvio a recupero o a riciclo dei rifiuti urbani prodotti nell'anno solare precedente, compresa l'indicazione dello specifico strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio dei dati. Tale modifica è stata così introdotta nell'intento di semplificare gli adempimenti di adeguamento alle Delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) da parte del Comune di Torino;
- variando il termine di presentazione della richiesta di riduzione della TARI, indicandolo al 31 gennaio di ciascun anno.

Nell'intento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e rendere più chiaro il dettato regolamentare, l'art. 15 è stato inciso nei commi 3 e 4 specificando che le istanze ivi previste per ottenere, rispettivamente, riduzioni tariffarie collegate ad interventi di pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del servizio pubblico o per le azioni volte alla prevenzione della produzione di rifiuti, devono essere presentate su modello predisposto dall'ente e con le modalità indicate sul sito istituzionale.

Per le medesime motivazioni di semplificazione e trasparenza, nonché per consentire la corretta programmazione dei servizi e delle tariffe, per le utenze domestiche interessate alla riduzione prevista dall'art. 16, comma 2 del regolamento (riduzione della Tari per azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti a opera delle utenze domestiche) è stato introdotto, nel medesimo articolo, il termine del 31 dicembre dell'anno di riferimento per la presentazione della domanda di riduzione. Domanda da presentarsi su modello predisposto dall'Ente e con le modalità indicate sul sito istituzionale.

Per le motivazioni sopra esposte, l'aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Richiamati:

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che dispone: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno*

*effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30/04/2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”.

Richiamato l'art. 3, comma 5-*quinquies* del D.L. 30/12/2021, n. 228 (cd Milleproroghe), convertito con modificazioni nella L. 25/2/2022, n. 15, che prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Dato atto inoltre che con verbale n. 18 del 23/03/2023 è stato espresso il parere favorevole da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 (allegato 2).

In considerazione del fatto che il presente atto è conseguenza di adeguamento normativo, non si ritiene sussista un interesse circoscrizionale diretto, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Regolamento del Decentramento, per cui si prescinde dalla richiesta del relativo parere di competenza.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, le modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) n. 371, come indicate nell'allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione è inviata, nei termini di legge e per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne cura la successiva pubblicazione sul sito informatico [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov) individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 1998, dando atto che tale pubblicazione ha valore di pubblicità costitutiva;
3. di dare atto che il nuovo Regolamento entrerà in vigore, per le modifiche apportate, dal 1°

gennaio 2023;

4. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORA  
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE  
Maria Assunta Petrozzino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO  
Paolo Lubbia

---

La Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Ambrogio Paola, Castiglione Dorotea, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Russi Andrea, Sganga Valentina

PRESENTI 23

VOTANTI 23

FAVOREVOLI 23:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, il Sindaco Lo Russo Stefano, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Ambrogio Paola, Castiglione Dorotea, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Russi Andrea, Sganga Valentina

PRESENTI 23

VOTANTI 23

FAVOREVOLI 23:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, il Sindaco Lo Russo Stefano, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

---

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2.

---

LA PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
Maria Grazia Grippo

LA SEGRETARIA GENERALE  
Firmato digitalmente  
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-192-2023-All\_1-2023\_modifica\_Regolamento\_TARI\_DEFINITIVO\_E\_CORRETTO\_tc.pdf 
2. DEL-192-2023-All\_2-PROP-7575-2023-All\_1-prot\_1167\_-  
Verbale\_n\_18\_del\_23.03.2023\_parere\_revisori\_Regolamento\_tari.pdf.p7m 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento